



**BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE
DI POSTI ALLOGGIO E SERVIZIO
RISTORAZIONE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
"COLLEGIO SAN VINCENZO"
Anno Accademico 2026 / 2027**

Determina del Direttore n.28 del 20/03/2026

ART. 1 I POSTI A CONCORSO	4
ART. 2 CHI PUÒ CONCORRERE	4
ART. 3 REQUISITO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA	4
Art. 3.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia	4
Art. 3.2 Studenti con reddito e patrimoni solo all'estero o all'estero e in Italia	5
Art. 3.3 Studente indipendente	5
Art. 3.4. Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri	5
Art. 3.5 I limiti ISEE/ISPEE, ISEEU/ISPPEEU, reddito minimo annuale studente indipendente	5
ART. 4 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti al PRIMO ANNO	6
Art. 4.1 Requisiti di accesso per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico	6
Art. 4.2 Requisiti di merito accademico per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico	6
Art. 4.3 Studenti in situazione di disabilità	6
Art. 5 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI	6
ART. 5.1 Bonus di Crediti	6
ART. 5.2 Modalità di utilizzo del bonus	7
Art. 6 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione	7
ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	7
ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	8
ART. 9 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE	8
ART. 10 DECADENZA DAI BENEFICI	8
ART. 11 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI	8
ART. 12 ASPETTI FISCALI	9
Art. 12.1 Cumulabilità ed eccezioni	9
ART. 13 LE TARIFFE APPLICATE ED IL NUMERO DEI POSTI	9
ART. 14 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'Assegnazione dell'ALLOGGIO	9
STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI	10
Art.14.1 Caso dello studente in attesa del riconoscimento di CFU	10
ART. 15 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZA DI RIESAME	11
GRADUATORIA PROVVISORIA	11
ISTANZA DI RIESAME	11
GRADUATORIA DEFINITIVA	11
ART. 15.1 Modalità di assegnazione degli alloggi	11
ART. 16 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE	11
ART. 16.1 Durata del servizio	11

ART. 17 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO	11
ART. 17.1 Modalità di assegnazione e termini di accettazione.....	12
ART. 18 RINUCIA DEL POSTO ALLOGGIO	12
ART. 19 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE RESIDENZE	13
ART. 20 DECADENZA DAL DIRITTO	13
ART. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	13
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI.....	13
NOTE.....	14

ART. 1 I POSTI A CONCORSO

I benefici per dare attuazione al diritto allo studio (DSU) messi a concorso col presente Bando sono:

- il servizio abitativo a tariffa agevolata, con annesso servizio di ristorazione

ART. 2 CHI PUÒ CONCORRERE

Possono concorrere gli studenti che possiedono congiuntamente i **requisiti di reddito** e di **merito** specificati nel presente Bando e che, per l'A.A. 2026-2027, si iscrivono o intendono iscriversi per la prima volta ad uno dei seguenti livelli formativi delle Università o facoltà universitarie con sede a Piacenza:

- corso di laurea
- corso di laurea magistrale a ciclo unico;
- corso di laurea magistrale;
- corso di specializzazione;
- corso di dottorato di ricerca (se non beneficiari di borsa di studio o assegno di ricerca).

La domanda per i benefici DSU segue un iter indipendente e ha una scadenza **anticipata** rispetto alla procedura di immatricolazione o iscrizione. **Per questo può essere presentata anche prima.** Ovviamente, l'inserimento in graduatoria per l'effettiva assegnazione dei benefici è **subordinato** all'avvenuta **iscrizione o immatricolazione** entro i termini specificamente previsti.

Per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di specializzazione valgono le modalità e le scadenze previste nei relativi bandi di ammissione e/o nel relativo regolamento.

Devono, inoltre, presentare domanda i beneficiari che intendono ottenere la conferma del beneficio per i successivi anni accademici.

Non possono concorrere:

-gli studenti **iscritti ad un'Università straniera** che sono stati ammessi a frequentare i corsi attivati dalle Università con sede in Piacenza **nell'ambito di accordi** di scambio internazionali;

-gli studenti in possesso di un **titolo di studio**, italiano o straniero, di livello pari o superiore al corso di studio per il quale viene richiesto il beneficio.

ART. 3 REQUISITO RELATIVO ALLA CONDIZIONE ECONOMICA

La condizione economica è riferita allo studente, se indipendente, o al suo nucleo familiare, se non autonomo.

Art. 3.1 Studenti con reddito e patrimoni in Italia

Requisiti

a) ISEE non superiore ad € 23.000,00

b) ISPE non superiore ad € 50.000,00

Per lo studente – italiano o straniero – con reddito e/o patrimoni in Italia, la condizione economica è individuata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **specificamente rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario**, d'ora in avanti denominato ISEE Università, e sulla base dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente, d'ora in avanti **ISPE**.

Per ottenere l'ISEE Università, si deve presentare all'INPS la **Dichiarazione Sostitutiva Unica**, o, in alternativa, ci si può rivolgere ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF) presenti sul territorio.

L'elaborazione dell'ISEE da parte dell'INPS, non è immediato.

A pena di inammissibilità della domanda, la attestazione della condizione economica deve essere allegata alla domanda.

Nel caso in cui lo studente abbia richiesto un ISEE corrente, questo deve essere valido alla data di presentazione della domanda.

Art. 3.2 Studenti con reddito e patrimoni solo all'estero o all'estero e in Italia

Lo studente - italiano o straniero - che abbia redditi e patrimoni all'estero, o all'estero e in Italia, non può richiedere la certificazione ISEE ma deve procurarsi un indicatore sostitutivo denominato "ISEEU parificato" sempre ad uso "**prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**"

Per ottenere l'ISEEU parificato, ci si deve **esclusivamente** rivolgere ad un **CAF**.

Art. 3.3 Studente indipendente

Nel caso di studente indipendente il reddito non verrà integrato con quello del nucleo familiare di origine. Lo studente è definito "indipendente" quando ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti:

- ha una residenza separata e diversa rispetto a quella della famiglia di origine da almeno due anni a partire dalla data di presentazione della domanda e la residenza non è in un alloggio di proprietà della famiglia di origine;
- percepisce da almeno due anni un reddito proprio, fiscalmente dichiarato, derivante da lavoro dipendente o assimilato. L'attività lavorativa non deve essere prestata alle dipendenze di un familiare. Qualora lo studente indipendente risulti, dallo stato di famiglia anagrafico, convivente con un'altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.

Art. 3.4. Studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri

Ai fini del calcolo dell'ISEEU-ISPEU parificato, gli **studenti provenienti da Paesi particolarmente poveri** potranno consegnare al CAF convenzionato:

- una certificazione rilasciata dalla Rappresentanza Italiana nel paese di provenienza, che attesta che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
- un documento o un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare estero.

Art. 3.5 I limiti ISEE/ISPEE, ISEEU/ISPEEU, reddito minimo annuale studente indipendente

I limiti ISEE/ISPE, i limiti ISEEU/ISPEU nonché il reddito minimo annuale dello studente indipendente sono definiti annualmente della Regione Emilia Romagna con propria delibera che, alla data di pubblicazione del presente Bando, non risultata ancora emanata.

Tali valori saranno, quindi, precisati con un'integrazione al presente Bando che sarà pubblicata sul sito dell'Asp <https://www.collegiomorigi.it/index.php/bandi/>

ART. 4 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti al PRIMO ANNO

Art. 4.1 Requisiti di accesso per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico

Agli studenti che si iscrivono al **PRIMO ANNO** dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico, è richiesto (ove previsto) il superamento della prova di ammissione con un punteggio uguale o superiore a 60/100

Art. 4.2 Requisiti di merito accademico per gli studenti iscritti al PRIMO ANNO dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Ai fini della graduatoria, per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, viene innanzitutto in considerazione il requisito della condizione economica.

Per soddisfare il requisito di merito, gli studenti iscritti ai **primi anni** di tutti i corsi di studio

NON possono far ricorso ad alcun **bonus di crediti**.

I CFU conseguiti dallo studente che si iscrive ai **corsi singoli**, saranno considerati solo se tale iscrizione è finalizzata ad acquisire **le integrazioni curriculari necessarie all'ammissione ai corsi di laurea magistrale a partire dal secondo semestre** e regolarmente convalidati nella carriera di laurea magistrale.

Art. 4.3 Studenti in situazione di disabilità

Per gli studenti in situazione di disabilità, con invalidità pari o superiore al 66%, possono essere definiti requisiti di merito individualizzati (sulla base della tipologia di disabilità) che potranno discostarsi fino al 40% rispetto a quelli indicati all'art.4.2.

In ogni caso, nei confronti di tale categoria di studenti, non sono applicate le disposizioni riguardanti i limiti minimi di merito.

Art. 5 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti agli ANNI SUCCESSIVI

Gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea, dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi di laurea magistrale, per soddisfare il requisito del merito, devono aver conseguito, entro il **10 agosto 2026**, il numero di crediti formativi – così come previsto dal Art. 6, 2 del DPCM del 09/04/2001.

Per gli studenti in situazione di disabilità è fatto salvo quanto previsto all'Art.4.3.

ART. 5.1 Bonus di Crediti

Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito per l'accesso alle graduatorie A.A. 2026- 2027, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, possono utilizzare, in aggiunta ai CFU effettivamente conseguiti, un **bonus di crediti**.

In particolare:

- **5 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

- **12 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- **15 crediti**, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

Il bonus **matura esclusivamente** durante il corso di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico (fino al terzo anno). Può essere utilizzato una sola volta e **NON** è cumulabile.

ART. 5.2 Modalità di utilizzo del bonus

Il bonus può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:

- i **crediti di bonus** vanno **aggiunti** ai crediti effettivamente conseguiti esclusivamente per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal Bando ai fini dell'inserimento in graduatoria;
- se lo studente utilizza solo ad una parte del bonus, la **quota residua** potrà essere usata negli anni accademici successivi;
- lo studente iscritto ai **corsi di laurea magistrale** può utilizzare solo la quota di bonus maturata e non utilizzata nel corso di laurea;
- lo studente iscritto agli **anni successivi al terzo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico** può utilizzare solo la quota di bonus non utilizzata entro il terzo anno di corso;
- gli **studenti provenienti da altri Atenei italiani** che si iscrivono ai corsi di laurea magistrale **devono dimostrare** di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.

Art. 6 REQUISITI DI MERITO: studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione

Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito sono soddisfatti con l'ammissione ai corsi senza ripetenza, secondo le modalità previste dai rispettivi bandi, fatto salvo quanto previsto dall'art.15.

ART. 7 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Pena l'esclusione dal concorso, la prima domanda per accedere ai benefici 2026/2027 deve essere presentata, completa in tutte le sue parti e regolarmente chiusa e inviata, entro le **ore 12:00** del giorno **03 giugno 2026**; l'integrazione dei soli crediti formativi dovrà essere inviata entro le ore **12.00** del giorno **10 Agosto 2026**.

I suddetti termini sono **PERENTORI** e devono essere rispettati da tutti gli studenti - sia che concorrano per la prima volta sia che concorrano per continuare ad usufruire del beneficio- compresi coloro che potranno iscriversi per l'A.A. 2026/2027 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Entro i termini di cui al precedente articolo, la domanda di ammissione al concorso per l'assegnazione dei posti di convitto deve essere presentata esclusivamente a mezzo mail: segreteria@collegiomorigi.it e, online sul sito www.collegiomorigi.it al portale del servizio online.

Dopo l'invio, la domanda non può essere modificata né annullata dallo studente.

Ogni **mutamento rilevante ai fini dell'assegnazione dei posti di convitto** che si verifichi successivamente alla presentazione della domanda [es. rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, etc...] deve essere comunicato all'Asp attraverso il canale indicato.

ART. 9 ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE

Sono automaticamente **esclusi** dalle graduatorie gli studenti che:

- non inviano la domanda entro la data di scadenza o la presentano incompleta;
- non presentano la documentazione richiesta dal Bando, o la presentano dopo le scadenze prescritte o, ancora, presentano dei documenti falsi e/o irregolari;
- non perfezionano l'iscrizione ai corsi per l'A.A. 2026-2027 entro i termini previsti dal calendario accademico;
- non sono in possesso di una dichiarazione ISEE-ISPEE - o ISEEU-ISPEU parificato- per le prestazioni per il diritto allo studio universitario;
- hanno pendenze economiche nei confronti dell'Asp;
- sono incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dei benefici a seguito di false dichiarazioni, dolo o altro;
- non potevano presentare domanda.

ART. 10 DECADENZA DAI BENEFICI

Lo studente decade dal diritto al posto qualora:

- incorra in sanzioni disciplinari superiori alla censura scritta per infrazioni compiute nei confronti dell'Asp;
- presenti una dichiarazione non veritiera o un documento irregolare a seguito di accertamenti d'ufficio;
- rinunci agli studi presso le Università.

ART. 11 CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Asp verificherà la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dallo studente **anche successivamente** all'assegnazione dei posti oggetto del presente Bando, avvalendosi delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di legge.

A tal fine l'Asp provvederà ad effettuare i controlli su un campione minimo del 20% degli idonei ai posti e su tutti gli studenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino reddito nullo.

In caso di dichiarazioni non veritiere saranno revocati i benefici assegnati e saranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'art. 10 D.Lgs n. 68/2012 cit. È, in ogni caso, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari e delle norme penali, qualora il fatto costituisca reato.

ART. 12 ASPETTI FISCALI

I beneficiari dell'alloggio e del servizio ristorazione dovranno sottoscrivere con l'Asp un contratto di ospitalità, con il quale potranno accedere alle detrazioni fiscali previste in sede di dichiarazione dei redditi.

Art. 12.1 Cumulabilità ed eccezioni

L'agevolazione tariffaria per il convitto è compatibile e quindi cumulabile con contributi ricevuti per soggiorni di studio da effettuarsi all'estero; non preclude la partecipazione ai bandi per le collaborazioni retribuite degli studenti.

Con riferimento ad altre borse di studio - erogate dalle Università o da altri soggetti Pubblici o Privati - la non cumulabilità può essere prevista dallo specifico bando cui lo studente intende partecipare.

Nel caso uno stesso studente beneficiario delle tariffe agevolate di convitto presso l'Asp risultasse assegnatario anche di altri benefici non cumulabili, dovrà scegliere quale accettare, esercitando il diritto di opzione.

L'incompatibilità individuata d'ufficio è causa di decadenza dal beneficio e impedisce un successivo esercizio dell'opzione di scelta.

ART. 13 LE TARIFFE APPLICATE ED IL NUMERO DEI POSTI

I posti alloggio messi a concorso sono 55, ripartite nel modo seguente:

- € 424 mensili per posto letto in camera doppia, + 20 pasti mensili presso la mensa del collegio n. 36 posti;
- € 451 mensili per posto letto in camera singola con bagno condiviso, + 20 pasti mensili presso la mensa del collegio n. 19 posti di cui n. 2 posti attrezzate per disabili;

La quota si compone di una parte per il servizio abitativo e una parte per il servizio di ristorazione (20 pasti).

ART. 14 FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'Assegnazione dell'ALLOGGIO

Le graduatorie saranno formate secondo i seguenti criteri:

STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

Ad ogni studente che ha presentato regolare domanda viene attribuito un punteggio relativo alla situazione economica e determinato secondo la seguente formula

$$1 - \frac{\text{ISEE studente}}{\text{LIMITE ISEE}} \times 1.000$$

Il punteggio massimo attribuibile è 1.000.

L'ordine in graduatoria è determinato in modo decrescente rispetto al punteggio attribuito. A parità di punteggio, prevale il voto più elevato relativo al titolo di studio e, successivamente l'età anagrafica minore.

STUDENTI ISCRITTI AGLI ANNI SUCCESSIVI

Ad ogni studente iscritto agli anni successivi che ha presentato regolare domanda è attribuito un punteggio relativo al merito accademico. I punti attribuibili sono 1.000 così distribuiti:

- 600 in base al numero dei CFU acquisiti entro il **10 Agosto 2026** e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$\text{(CFU studente - CFU minimi)} \quad \times \quad \frac{600}{\text{(CFU max standard - CFU min)}}$$

- 400 in base alla votazione media degli esami superati entro il **31 luglio 2026** e da calcolarsi secondo la seguente formula:

$$\text{(Votazione media studente - 18)} \quad \times \quad \frac{400}{(30 - 18)}$$

A parità di punteggio di merito, precede in graduatoria lo studente che non ha utilizzato il bonus, e quindi lo studente con il maggior punteggio relativo alla situazione economica. In caso di ulteriore parità prevale lo studente iscritto all'anno di corso più elevato e, successivamente, l'età anagrafica minore.

Art.14.1 Caso dello studente in attesa del riconoscimento di CFU

Gli studenti in attesa del riconoscimento dei CFU – ad esempio gli studenti che fanno domanda a seguito di un passaggio di Ateneo, Scuola o Corso di Studio - saranno inseriti alla fine della graduatoria di idoneità "con riserva della valutazione dei requisiti di merito".

L'attestazione dei **CFU** deve comunque essere trasmessa entro il **18 agosto 2026**, ad integrazione della domanda.

ART. 15 PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE E ISTANZA DI RIESAME

GRADUATORIA PROVVISORIA

Lo studente dovrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria provvisoria collegandosi al sito web dell'Asp a partire dal **20 agosto 2026**.

ISTANZA DI RIESAME

L'eventuale istanza di riesame potrà essere presentata entro e non oltre il **25 agosto 2026**, utilizzando esclusivamente il portale servizi on-line.

All'istanza dovranno essere allegati, in formato PDF, i documenti idonei a giustificare le ragioni.

Istanze incomplete, non supportate da idonea documentazione o, ancora, presentate in forme diverse da quella prescritta dal presente Bando, saranno considerate inammissibili.

Lo studente avrà conoscenza dell'esito della sua richiesta di riesame con la pubblicazione delle graduatorie definitive.

GRADUATORIA DEFINITIVA

Concluso l'esame delle istanze, lo studente potrà prendere visione della sua posizione nella graduatoria definitiva sul sito web dell'Asp a partire dal **1° settembre 2026**.

Il ricorso avverso la graduatoria definitiva deve essere presentato agli organismi competenti nei termini e secondo le formalità previste dalla normativa vigente.

ART. 15.1 Modalità di assegnazione degli alloggi

Gli alloggi sono assegnati fino alla concorrenza del numero fissato.

Alloggio e servizio di ristorazione potrebbero essere sospesi nei confronti degli studenti che dovessero avere delle pendenze economiche nei confronti dell'Asp.

ART. 16 IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

Il Servizio di ristorazione è compreso nella retta di convitto

In caso di mancato utilizzo del servizio di ristorazione, lo studente NON avrà diritto ad alcun rimborso.

Unica eccezione, il caso dello studente che prenda parte ad un programma di mobilità internazionale di durata non inferiore a 2 mesi.

ART. 16.1 Durata del servizio

Il servizio di ristorazione sarà attivo dal **1° settembre 2026** al **31 luglio 2027**.

ART. 17 ASSEGNAZIONE DEL POSTO ALLOGGIO

Gli studenti iscritti ad anni successivi di tutti i corsi di studio hanno diritto a fruire del posto alloggio dal **1° settembre 2026 fino al 31 luglio 2027**.

Gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio hanno diritto a fruire del posto alloggio loro assegnato a decorrere dall'inizio dei corsi (come indicato nel Calendario Accademico), previa verifica della regolarità dell'immatricolazione, e fino al 31 luglio 2027.

I posti saranno assegnati, solo a fronte di posti disponibili riservati al diritto allo studio, in base alle richieste pervenute in ordine cronologico.

In caso di assegnazione del posto **alloggio lo studente dovrà pagare in anticipo all'Asp un importo pari a tre mensilità a titolo di cauzione.**

Gli studenti dovranno liberare il posto alloggio loro assegnato entro le **ore 10:00 del 1° agosto 2027.**

Coloro che risultano già assegnatari e quindi già presenti al 31 luglio 2026 potranno rimanere, su richiesta, nel mese di agosto, pagando la relativa retta di solo alloggio, se hanno già inviato la domanda di rinnovo e sono quindi in attesa di vedere la graduatoria per le nuove assegnazioni

La procedura di assegnazione del posto alloggio avrà luogo fino all'esaurimento dei posti alloggio a tariffa agevolata messi a disposizione per l'A.A. 2026-2027.

ART. 17.1 Modalità di assegnazione e termini di accettazione

L'ASP procederà all'assegnazione del posto alloggio tramite email inviata all'indirizzo e-mail indicato dallo studente in fase di registrazione.

A pena di decadenza dall'assegnazione del beneficio, lo studente dovrà formalizzare l'accettazione del posto alloggio entro **48 ore** dal ricevimento della e-mail.

Nella e-mail saranno contenute le istruzioni che lo studente dovrà seguire ai fini di formalizzare correttamente l'accettazione.

La mancata accettazione nel termine previsto equivale a rifiuto.

Lo studente dovrà prendere possesso del posto alloggio assegnato entro **10 giorni** dall'accettazione. **In caso contrario sarà considerato rinunciatario.**

Caso dello studente che partecipa ad un programma di mobilità internazionale

Lo studente che partecipa ad un programma di mobilità internazionale nel primo semestre ed a cui è stata proposta l'assegnazione di un posto alloggio dovrà, in ogni caso, formalizzare l'accettazione entro 48 ore dal ricevimento della mail, secondo quanto sopra riportato.

Lo studente che partecipa ad un programma di mobilità internazionale nel secondo semestre deve informare l'asp almeno 30 giorni prima della partenza inviando una mail a ospiti@collegiomorigi.it indicando il periodo di permanenza all'estero, la data di partenza e la data di rientro. In mancanza di tale comunicazione, allo studente non verrà garantita né il rimborso della cauzione né l'assegnazione del posto alloggio al rientro dalla mobilità.

ART. 18 RINUCIA DEL POSTO ALLOGGIO

La disdetta potrà avvenire nei casi di:

- partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
- gravi motivi di salute debitamente documentati. I motivi di salute devono essere afferenti allo studente o ad un familiare entro il secondo grado di parentela;
- Lo studente che intende laurearsi nella sessione di aprile dovrà disdire l'alloggio 90 giorni prima.

ART. 19 OBBLIGHI DEGLI STUDENTI AMMESSI ALLE RESIDENZE

Gli studenti assegnatari di un posto alloggio devono:

- versare all'Asp una somma pari a **tre mensilità a titolo di deposito cauzionale**. In caso di mancato pagamento del deposito cauzionale lo studente non potrà prendere possesso del posto alloggio assegnato;
- prendere visione, accettare e sottoscrivere il regolamento delle residenze e il contratto di ospitalità.

ART. 20 DECADENZA DAL DIRITTO

Lo studente assegnatario di posto alloggio decade dal beneficio nel caso di:

- trasferimento ad altra università;
- rinuncia agli studi;
- applicazione di sanzioni disciplinari previste dal Regolamento delle residenze dell'Asp;
- mancato pagamento della retta per due mesi;
- conseguimento della laurea senza iscrizione ad un corso di studio di livello superiore presso le Università.

ART. 21 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m., il Responsabile del Procedimento è il Direttore Dott. Maria Allovio.

ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Inviando la domanda, nelle modalità indicate dal presente Bando, lo studente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nel presente Bando di concorso per l'assegnazione dei benefici per il diritto allo studio A.A. 2026-2027.

Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation, GDPR). " Titolare " del trattamento è l'Asp Collegio Morigi – De Cesaris.

L' informativa completa è disponibile presso il Titolare del trattamento o sulla specifica pagina web dell'Asp <https://www.collegiomorigi.it/privacy>.

ELENCO PAESI PARTICOLARMENTE POVERI

Ai sensi dal D. M.11 giugno 2019, n. 464, sono considerati "particolarmente poveri" i seguenti Paesi:

Afghanistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Chad, Comoros, Repubblica Democratica del Congo, Repubblica Democratica di Corea, Eritrea, Etiopia, Gambia, Gibuti, Guinea, Guinea Bissau, Haiti, Kiribati, Laos, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambico, Myanmar, Nepal, Niger, Repubblica Centro Africana, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

NOTE

Assegnatario: lo studente che, in possesso dei requisiti di merito e di reddito richiesti dal Bando, risulta assegnatario dei benefici per il diritto allo studio.

Bonus di crediti: numero di crediti formativi che lo studente può utilizzare in aggiunta a quelli effettivamente conseguiti per il raggiungimento dei requisiti (minimi) di merito previsti dal Bando.

Durata normale del corso di studio: la durata del corso di studio prevista dalla legislazione vigente entro il quale lo studente potrebbe conseguire il titolo finale. La durata legale della laurea è di tre anni mentre quella della laurea magistrale è di due anni. La durata normale dei corsi di laurea a ciclo unico è di 5 anni.

Dichiarazione Sostitutiva Unica: è il modello tramite il quale il cittadino dichiara il proprio reddito, i beni che possiede e la situazione familiare, indicando anche le prestazioni o i servizi che intende richiedere nel corso dell'anno. Il cittadino, presentando la DSU, si assume la responsabilità, anche penale, di quanto dichiara. La DSU può essere presentata direttamente on line sul portale dell'INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

ISEE :è un valore che permette di misurare la condizione economica del nucleo familiare dello studente e che tiene conto di reddito, patrimonio (mobiliare e immobiliare) e delle caratteristiche di un nucleo familiare (per numerosità e tipologia).

L'ISEE corrente può essere richiesto quando, pur avendo già un ISEE ordinario valido, si verifica una variazione della situazione lavorativa ovvero un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo (dichiarato ai fini IRPEF) per uno o più componenti il nucleo familiare; oppure, ancora quando si verifica una diminuzione della capacità reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25%.

L'ISEE non conforme si ha quando l'INPS, nel rilasciare l'ISEE, rileva omissioni, difformità, discordanze rispetto a quanto dichiarato dall'interessato.

ISPE (Indicatore di Situazione Patrimoniale Equivalente) è calcolato dividendo l'importo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale) del nucleo familiare dello studente per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente ai componenti del nucleo familiare. L'ISP è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Prima immatricolazione assoluta: qualunque precedente iscrizione che lo studente potrebbe aver fatto presso qualsiasi Università/Accademia in Italia o all'estero relativamente al medesimo livello di studi per il quale viene richiesto il beneficio, indipendentemente dall'esito di tale carriera (rinuncia agli studi, trasferimento, laurea, ecc).